

## Scambio automatico di informazioni in materia fiscale (SAI)

### Domande e risposte

#### Qual è l'oggetto dello scambio automatico di informazioni (SAI)?

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e il G20 hanno messo a punto il quadro normativo (Common Reporting Standard, CRS), con la partecipazione di altre giurisdizioni e in consultazione con il settore finanziario.

In base a questo standard, gli istituti finanziari sono tenuti a notificare alla propria amministrazione fiscale locale le informazioni sui conti detenuti da persone fisiche e persone giuridiche non domiciliate (inclusi trust e fondazioni). L'amministrazione fiscale locale trasmette a sua volta le informazioni su base annua ai paesi di domicilio fiscale dei titolari dei conti. Lo standard specifica le informazioni sui conti finanziari che devono essere scambiate, gli istituti finanziari con obbligo di notifica e i vari tipi di conto e contribuenti interessati. Al fine di acquisire un ampio ventaglio di informazioni, lo standard prescrive l'obbligo di notifica non solo per le banche di deposito, ma anche per enti di custodia, entità di investimento specifiche e determinate compagnie assicurative. Il tipo di informazioni sul conto che devono essere notificate include saldi del conto, interesse, dividendi e ricavi delle vendite e dei rimborsi derivanti da attività finanziarie.

Al fine di garantire che le informazioni siano accurate e complete, lo standard definisce altresì le procedure di raccolta di informazioni che devono essere applicate dagli istituti finanziari; tali procedure si orientano agli standard internazionali esistenti relativi alla prevenzione del riciclaggio di denaro.


#### Come funziona lo scambio automatico di informazioni?

Lo scambio automatico di informazioni può essere suddiviso in tre fasi principali.

1. Gli istituti finanziari nei paesi partecipanti raccolgono informazioni rilevanti ai fini fiscali in merito ai loro clienti.
2. Gli istituti finanziari notificano le informazioni rilevanti ai fini fiscali riguardanti i clienti domiciliati in un altro paese che partecipa allo scambio automatico di informazioni con le autorità fiscali locali.
3. Le autorità fiscali locali scambiano le informazioni con la loro controparte nei paesi partecipanti.

Lo scambio dei dati relativo alle informazioni fiscali è basato sulla reciprocità tra i paesi partecipanti. Tuttavia, rispetto ad altri regimi fiscali internazionali, gli istituti finanziari non sono coinvolti nel processo di riscossione delle imposte (ciò significa che lo scambio automatico di informazioni non comporta il calcolo delle imposte e, quindi, neanche l'obbligo di imposta preventiva).

Inoltre, un prerequisito per l'applicazione dello scambio automatico di informazioni con un determinato paese è costituito dal rispetto di criteri quali il principio della specialità, la protezione dei dati e gli standard minimi per quanto concerne lo stato di diritto.



#### Chi è interessato dallo scambio automatico di informazioni?

In generale, tutti i clienti rientrano nel campo di applicazione di tale scambio, sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Se un cliente domiciliato in un paese ha un patrimonio registrato in un altro paese, egli è soggetto allo scambio automatico di informazioni (p. es. una persona domiciliata nel Regno Unito possiede un patrimonio registrato in Svizzera). Un caso diverso è costituito da un cliente il cui intero patrimonio registrato e il domicilio sono ubicati nello stesso paese (p. es. una persona domiciliata nel Regno Unito possiede patrimoni registrati a Londra). In generale, questi clienti non sono interessati dallo scambio automatico di informazioni.

#### Qual è l'orizzonte temporale dello scambio automatico di informazioni?

Lo scambio automatico di informazioni (SAI) sarà implementato come standard globale; un centinaio di paesi si è già impegnato a mettere in atto l'iniziativa.

I cosiddetti «Early Adopter», vale a dire i paesi che adotteranno per primi lo standard, si sono impegnati a richiedere agli istituti finanziari di applicare le procedure di diligenza particolare entro il 1° gennaio 2016. Gli «Early Adopter» scambieranno le informazioni dapprima con i loro paesi partner nel 2017 in relazione ai dati raccolti dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. Un elenco dettagliato di tutti gli «Early Adopter» è disponibile sulla homepage dell'OCSE

(<http://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf>).

Oltre agli «Early Adopter», altri paesi come la Svizzera hanno deciso di adottare le procedure relative allo scambio automatico di informazioni un anno dopo, nel gennaio 2017. Di conseguenza, il primo scambio di informazioni avrà luogo nel 2018 in relazione ai dati raccolti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

## Quali informazioni verranno scambiate nell'ambito dello scambio automatico di informazioni?

Se un conto deve essere segnalato alle autorità fiscali di domicilio del cliente nel quadro dello scambio automatico di informazioni, vengono forniti i seguenti dati:

- dati che consentano l'identificazione univoca della persona fisica o giuridica (p. es. nome, codice fiscale del contribuente, data di nascita ecc.) e
- dati sui ricavi e il patrimonio del cliente (p. es. numero di conto, utile lordo ecc.).

Tuttavia, le informazioni esatte da scambiare devono essere definite nella convenzione intergovernativa stipulata fra i due paesi. Devono essere notificati non solo il titolare del conto, ma anche gli eventuali aventi diritto economico e le persone che controllano l'entità (in particolare i trust). Nel caso in cui un conto abbia più aventi diritto economico, tutte le informazioni fiscali rilevanti vengono segnalate a ogni singolo paese di domicilio fiscale dei diversi aventi diritto economico. La persona addetta al controllo è una figura di recente introduzione nello scambio automatico di informazioni; sono sempre persone fisiche che esercitano il controllo su un'entità (p. es. nel caso di un trust, il trustee e tutte le altre persone interessate).

## In che misura è sicuro lo scambio di dati nell'ambito dello scambio automatico di informazioni?

La protezione dei dati è un elemento chiave dello scambio automatico di informazioni. Pertanto, l'OCSE ha stabilito regole dettagliate sulla riservatezza e la protezione dei dati da mettere in atto a livello sia legale che operativo, affinché un paese possa applicare lo scambio automatico di informazioni. Le autorità fiscali locali non sono autorizzate a condividere le informazioni ricevute con altre istituzioni governative locali. Un paese può rifiutarsi di fornire i dati al suo paese partner se le regole definite dall'OCSE non sono rispettate.

## In che modo lo scambio automatico di informazioni influirà sul segreto bancario svizzero?

A livello globale, lo scambio automatico internazionale di informazioni assicurerà una condizione di parità concorrenziale per tutte le piazze finanziarie. Per la Svizzera, l'introduzione dello scambio automatico di informazioni comporta la cessata applicazione del segreto bancario ai fini fiscali in relazione ai clienti con sede in un paese che è soggetto a tale scambio in seguito all'implementazione dello standard. Per contro, il segreto bancario interno per i clienti domiciliati in Svizzera non sarà interessato dall'implementazione del nuovo standard. La possibilità di introdurre lo scambio automatico di informazioni a livello nazionale è attualmente oggetto di dibattito politico in Svizzera.

## In che modo lo scambio automatico di informazioni è coordinato con altri regimi normativi?

Lo scambio automatico di informazioni (SAI) ha sostituito la tassazione UE sui risparmi (fine marzo 2017) e l'accordo sull'imposta alla fonte liberatoria (1° gennaio 2017) nell'ambito dell'Unione europea. Restano in essere altre normative relative all'imposta alla fonte e alla tassa sulle operazioni finanziarie, p. es. il regime fiscale francese sulle transazioni finanziarie.

## Qual è la posizione di Credit Suisse rispetto allo scambio automatico di informazioni?

Credit Suisse si dichiara a favore dello scambio automatico di informazioni, persegue già da tempo una strategia di conformità fiscale e sostiene ogni provvedimento mirato ad assicurare che i fondi ricevuti dai clienti siano tassati. Inoltre, Credit Suisse ha creato un programma globale volto a implementare gli standard sullo scambio automatico di informazioni in tutti i Booking Center e le entità a diretto contatto con i clienti.

## Credit Suisse può fornire consulenza sulla situazione di un cliente in relazione allo scambio automatico di informazioni?

La banca non è autorizzata a fornire consulenza fiscale o legale. Se, in qualità di clienti, avete domande in merito alla determinazione della giurisdizione / delle giurisdizioni di domicilio ai fini fiscali e alla classificazione delle entità, la banca è tenuta a indirizzarvi a un consulente legale o fiscale.

## Ulteriori informazioni

- Siti web:
  - [www.credit-suisse.com/sai](http://www.credit-suisse.com/sai)
  - OCSE: [www.oecd.org](http://www.oecd.org)
  - Solo CH: [www.sif.admin.ch](http://www.sif.admin.ch)